Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 17 dicembre 1926 — Numero 290

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *U. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2377. — LEGGE 25 novembre 1926, n. 2077.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti . . . . Pag. 5454

2378. — REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2067.
Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova . . . . Pag. 5454

2379. — REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2072.
Istituzione di una Regia scuola complementare in ciascuno dei comuni di Idria e Levico . . . . Pag. 5456

2380. — REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2073.
Istituzione di un Regio istituto tecnico in Faenza. Pag. 5457

2381. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1926, n. 2076.
Facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie di zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni . . . . . . Pag. 5457

2382. — REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2075.
Soppressione del Regio consolato a Santiago e istituzione di un posto di vice console presso la Regia ambasciata in Santiago . . . . Pag. 5458

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1926.
Disposizioni per favorire l'industria della pesca e dell'acquicoltura . . . . Pag. 5458

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1926.
Caratteristiche dei buoni del Tesoro novennali a premio di ottava serie . . . . Pag. 5460

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1926.
Istituzione e nomina di una speciale Commissione consultiva per lo studio del testo unico di legge sulle Borse dei valori e del regolamento previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 . . . . Pag. 5461

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia . . . . Pag. 5461

Ministero della giustizia e degli affari di culto: R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato . . . . Pag. 5461

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5461
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 18) . . . . Pag. 5462
Perdita di certificati . . . . Pag. 5464

BANDI DI CONCORSO.

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a cinque borse di studio di L. 10,000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma . . . . Pag. 5468

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2377.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2077.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1926, numero 705, recante modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2378.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2067.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Scuola d'ingegneria navale di Genova, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 66. — COOP.

Statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 1.

La R. Scuola d'ingegneria navale di Genova conferisce la laurea in ingegneria navale e meccanica.

Art. 2.

Gli studi per il conferimento della laurea si svolgono in cinque anni e comprendono:
a) un corso biennale di studi propedeutici nelle scienze fisico-matematiche e in materie accessorie;
b) un corso triennale di studi applicativi per le materie tecniche attinenti all'ingegneria navale e meccanica e ad essa complementari.

Art. 3.

Al corso biennale di studi propedeutici appartengono le seguenti materie d'insegnamento:
1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), 2 anni;
2. Geometria complementare (analitica, proiettiva e descrittiva), 2 anni;
3. Meccanica (sperimentale e razionale), 2 anni;
4. Fisica (generale e complementare), 2 anni;
5. Chimica generale, 1 anno;
6. Disegno e schizzo di organi e strutture, 2 anni;
7. Topografia, 1 anno;
8. Diritto ed economia, 1 anno;
9. Lingua inglese, 2 anni.

Art. 4.

Al corso triennale di studi applicativi appartengono le seguenti materie di insegnamento:

a) *nel primo anno*:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Termodinamica e termotecnica;
4. Chimica applicata e termochimica;
5. Tecnologia meccanica e impianti industriali;
6. Costruzione navale mercantile (struttura degli scafi);
7. Costruzione navale militare (struttura e protezione).

b) *nel secondo anno*:

1. Macchine termiche (a vapore);
2. Costruzione di macchine e caldaie;
3. Costruzione navale mercantile (allestimento e cantieri);

4. Costruzione navale militare (allestimento e armamento);
5. Architettura navale (geometria e statica della nave);
6. Elementi di costruzioni civili;
7. Idraulica e macchine idrauliche.

c) *nel terzo anno*:

1. Elettrotecnica e misure elettriche;
2. Macchine termiche (a combustione interna);
3. Architettura navale (dinamica e progetto della nave);
4. Elementi di aeronautica;
5. Elementi di navigazione.

I corsi di costruzione navale, di architettura navale, di macchine termiche possono avere svolgimento a rotazione biennale.

Il Consiglio della Scuola potrà stabilire di anno in anno corsi di conferenze.

Art. 5.

Il Consiglio della Scuola provvede al coordinamento degli insegnamenti e ne stabilisce annualmente i programmi, sentite le proposte dei singoli professori e, quando trattasi di materie affidate per incarico, sentiti i professori di ruolo delle materie affini.

Il Consiglio stabilisce a quali fra gli insegnamenti debbano essere aggregate le esercitazioni di disegno, di calcolo, di progetti e di laboratorio; di tutte le esercitazioni determina coordinatamente la natura, l'estensione, la durata e la distribuzione.

Per ogni materia il Consiglio della Scuola stabilisce il numero delle ore settimanali di lezione, il raggruppamento degli studenti ai fini delle esercitazioni, le norme di massima per lo svolgimento dei progetti e dei calcoli da parte degli allievi e in generale le norme di carattere didattico.

Art. 6.

I liberi docenti che intendano svolgere corsi a titolo privato nella R. Scuola d'ingegneria navale di Genova, devono far pervenire, entro il maggio di ogni anno accademico, al Direttore della Scuola, il programma per l'anno successivo, indicando, oltre la materia che si propongono di svolgere e le sue partizioni, anche il numero delle ore di lezione, e dimostrando di avere la disponibilità dei mezzi tecnici necessari.

Il Consiglio della Scuola delibera circa l'approvazione dei programmi dei liberi docenti e li coordina con gli insegnamenti ufficiali.

Quando un corso sia impartito a titolo privato con lo stesso numero di ore settimanali di lezioni e con la stessa ampiezza di programma del corso ufficiale, viene dichiarato pareggiato ai sensi dell'art. 60 del Regolamento generale universitario.

Art. 7.

L'allievo presenta ogni bimestre ai singoli professori il proprio libretto di iscrizione, al fine di ottenere la firma comprovante la sua regolare frequenza alle lezioni ed esercitazioni. I singoli professori, quando ne siano richiesti dalla Direzione della Scuola, rimettono a questa una relazione contenente il loro giudizio sul profitto dei singoli allievi, eventualmente accertato mediante colloqui.

Alla domanda per l'ammissione agli esami di profitto lo studente unisce il suo libretto di iscrizione munito delle firme bimestrali di frequenza per le materie dell'esame.

TITOLO II.

Esami di profitto e di laurea.

Art. 8.

Gli esami di profitto si svolgono di regola sotto forma di una prova orale, in occasione della quale lo studente è tenuto a presentare alla Commissione il complesso di relazioni, calcoli, grafici ed altri elaborati che sulla materia di esame gli è stato richiesto di eseguire nel corso dell'anno. Inoltre il Consiglio della Scuola ha facoltà di stabilire per determinate materie che l'esame debba comprendere anche una prova scritta, o grafica, o pratica.

Art. 9.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere esami sopra tutte le materie elencate nel piano di studi.

Il Consiglio della Scuola, alla fine di ciascun anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Art. 10.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo, di regola, dopo la chiusura annuale dei corsi e precisamente nel periodo che va dal 16 giugno al 31 luglio.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti della ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 11.

Coloro i quali abbiano seguito tutti i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso altra Scuola di ingegneria quinquennale, ed abbiano superato i relativi esami saranno ammessi al primo anno del corso di studi applicativi.

A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 12.

Coloro che presso un'altra Scuola di ingegneria del Regno abbiano compiuto il primo anno di applicazione, possono essere iscritti condizionatamente al secondo anno, sotto riserva di sostenere e superare, prima degli esami sulle materie del secondo anno, gli esami sulle materie del biennio propedeutico e del primo anno che non erano comprese nell'ordine di studi precedentemente seguito presso la Scuola di ingegneria di provenienza.

Art. 13.

Coloro che già posseggano la laurea in altri rami di ingegneria, sono ammessi a conseguire quella in ingegneria navale e meccanica con iscrizione al secondo anno del corso applicativo e con l'obbligo di sostenere gli esami sui corsi di costruzione navale anche nella parte assegnata al primo anno.

Art. 14.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono costituite di regola da tutti i professori delle materie su cui verte l'esame e da un libero docente o cultore di una fra esse. In nessun caso i commissari saranno meno di tre.

Per ogni categoria di commissari sarà nominato un supplente.

Le Commissioni sono nominate dal Direttore della Scuola.

Nel formulare il suo giudizio, la Commissione tiene conto anche della diligenza e del profitto dimostrati dall'allievo nelle lezioni ed esercitazioni.

La votazione è espressa in centesimi; per l'approvazione è richiesto il minimo di sessanta centesimi.

Art. 15.

Gli studenti che abbiano superato gli esami di profitto su tutte le materie del corso di applicazione, sono ammessi al l'esame di laurea, il quale consiste:

a) nella presentazione e discussione di un progetto completo di nave con relativo apparato motore, progetto già elaborato sopra un programma assegnato dal Consiglio della Scuola all'inizio del terzo anno del corso applicativo, illustrandolo mediante la redazione di un conveniente complesso di relazioni e calcoli a giustificazione dell'intero progetto e delle singole parti;

b) nella presentazione e discussione di una dissertazione elaborata sopra uno o più temi scelti con l'approvazione del Consiglio della Scuola e con anticipo di almeno tre mesi, e riguardanti una questione di indole prevalentemente navale e meccanica.

La elaborazione del progetto e della dissertazione ha luogo sotto la guida e con l'assistenza dei professori e assistenti del corso applicativo, secondo la rispettiva competenza di ciascuno.

Art. 16.

La Commissione giudicatrice dell'esame di laurea, presieduta dal Direttore o da un professore di ruolo da lui delegato, si compone di almeno sette membri, e comprende di regola quattro professori del corso applicativo, uno del corso propedeutico, un libero docente e un cultore di ingegneria navale e meccanica estraneo alla Scuola.

La Commissione di laurea è nominata dal Direttore della Scuola.

Negli esami di laurea ciascun membro della Commissione dispone di dieci voti: l'approvazione è rappresentata dai sei decimi del complesso; la votazione complessiva viene espressa in centesimi con due separati voti, uno sul progetto e l'altro sulla dissertazione.

TITOLO III.

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI.

Art. 17.

Le pene che le autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina negli studenti, sono le seguenti:

1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. La sospensione da uno o più esami di profitto, per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. L'esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 18.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Direttore.

L'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene fatta dal Consiglio della Scuola, che decide inappellabilmente.

In ogni caso debbono essere uditi gl'incolpati nei loro mezzi di difesa.

Il Consiglio della Scuola, convocato per l'esercizio delle funzioni disciplinari, sente la lettura degli atti di accusa e dei documenti comunicati e trasmessi dal Direttore e giudica a maggioranza di voti.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Direttore.

Art. 19.

Dell'applicazione delle pene disciplinari di 2°, 3° e 4° grado è data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente.

La pena di 4° grado viene comunicata a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

La pena dell'interdizione temporanea da uno o più corsi, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla la iscrizione dello studente ai corsi.

Art. 20.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti vengono notate sul registro della loro carriera scolastica e trascritte nei fogli di congedo.

Le pene inflitte ad uno studente in altra Università o Istituto superiore si applicano integralmente nella Regia Scuola d'ingegneria navale di Genova, se egli vi si trasferisca o vi chieda comunque iscrizione.

Art. 21.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 22.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione

FEDELE.

Numero di pubblicazione 2379.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2072.

Istituzione di una Regia scuola complementare in ciascuno dei comuni di Idria e Levico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;

Vedute le istanze documentate dei comuni di Idria e Levico per la creazione di Regie scuole complementari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1926 è istituita una Regia scuola complementare in ciascuno dei comuni di Idria e Levico.

Art. 2.

Il contributo annuo che i comuni di Idria e Levico dovranno versare all'Erario, in base alla tabella annessa al citato decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il mantenimento delle suddette scuole, viene ridotto, per un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1926, a L. 10,000 all'anno per ciascuno di essi.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche dei Regi istituti medi d'istruzione in dipendenza della creazione delle scuole medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 72. — COOP

Numero di pubblicazione 2380.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2073.

Istituzione di un Regio istituto tecnico in Faenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la istanza documentata con cui l'Amministrazione provinciale di Ravenna chiede la creazione di un Regio istituto tecnico in Faenza, con la sezione di ragioneria e commercio, s'impegna per il pagamento del relativo contributo annuo stabilito dalla tabella annessa al citato decreto 11 marzo 1923, n. 685, ed assume a suo carico gli oneri accessori previsti dagli articoli 97, 100 e 103 del suddetto decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1926 è creato in Faenza un Regio istituto tecnico con la sezione di ragioneria e commercio.

Art. 2.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche dei Regi istituti d'istruzione media in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 69. — COOP

Numero di pubblicazione 2381.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1926, n. 2076.

Facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie di zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme che autorizzino la deroga, in favore delle Società telefoniche concessionarie di zona, delle attuali disposizioni del Codice di commercio in materia di emissione di obbligazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, di autorizzare in casi eccezionali, quando si tratti di provvedere a riconosciute straordinarie esigenze del servizio telefonico in zone di grande traffico, col compimento di vasti lavori, le rispettive Società, concessionarie in base al R. de-

creto 8 febbraio 1923, n. 399, e R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, ad emettere obbligazioni ipotecarie con le disposizioni speciali stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Le Società concessionarie di zona dovranno presentare domanda al Ministero delle comunicazioni accompagnata dal programma contenente le condizioni della emissione delle obbligazioni, l'ammontare, il piano di ammortamento e gli scopi ai quali il prestito è destinato.

L'autorizzazione da concedersi ai sensi del precedente articolo potrà anche determinare, in relazione al programma approvato, le modalità del controllo dell'impiego delle somme provenienti dal prestito e per la contabilizzazione degli impianti nella apposita contabilità prevista dalle convenzioni agli effetti del successivo art. 5.

Art. 3.

La emissione di tali obbligazioni può essere autorizzata oltre i limiti fissati nell'art. 171 del Codice di commercio fino ad un ammontare che sarà determinato nel decreto Ministeriale di autorizzazione. Copia del decreto sarà depositata presso il Tribunale insieme agli atti prescritti dall'articolo 172 e seguenti del Codice di commercio, per la trascrizione e la pubblicazione.

Art. 4.

La garanzia ipotecaria concessa dagli enti interessati a favore delle obbligazioni potrà inscriversi sugli immobili, materiali esterni ed interni in opera, cavi, linee e tutti gli altri impianti costituenti l'insieme dei mezzi adibiti per l'esercizio della concessione.

Tale garanzia ipotecaria potrà essere, con impegno irrevocabile, pattuita estensibile a tutti gli immobili, materiali esterni ed interni in opera, cavi e linee, ecc., costruiti o acquistati dalla Società dopo la emissione delle obbligazioni, provvedendosi a determinate scadenze alla redazione degli atti contenenti la specificazione delle proprietà nuovamente soggette al vincolo ipotecario, da trascriversi a sensi di legge.

Art. 5.

Qualora le Società concessionarie di zona emittenti delle obbligazioni si rendano inadempienti agli obblighi o ad alcuni degli obblighi derivanti dal contratto di emissione delle obbligazioni, tale inadempienza sarà considerata come caso di decadenza e revoca della concessione ai sensi dell'art. 51 della Convenzione per la cessione degli impianti telefonici statali e in tale caso di inadempienza, come pure in ogni altro caso di decadenza e revoca della concessione, il Governo italiano, prendendo possesso degli impianti nei modi e alle condizioni previste a tutti gli effetti dalla Convenzione, qualora non intenda sostituirsi alla Società emittente delle obbligazioni in tutti gli obblighi derivanti dal contratto di emissione delle stesse, potrà procedere al riscatto delle obbligazioni alle condizioni fissate nel contratto di emissione.

Nel caso di riscatto delle obbligazioni il Governo italiano sarà obbligato in luogo e vece delle Società verso i portatori di obbligazioni sino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi giusta il comma precedente quale risulta dalla apposita contabilità, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società stessa in forza dell'art. 8, n. 2, delle convenzioni.

Sul valore risultante dalla contabilità suddetta, degli impianti costruiti o acquistati posteriormente alla cessione, oltre il limite dei lavori preveduti dall'allegato IV delle convenzioni predette il diritto di priorità spetta, in dipendenza dell'art. 4, ai portatori delle obbligazioni anche rispetto ai diritti dello Stato pel pagamento delle somme eventualmente ancora dovute dalla Società concessionaria in relazione agli atti di cessione.

Art. 6.

Nel caso di cessione della concessione preveduto dall'articolo 9 della Convenzione per la cessione degli impianti telefonici statali, lo Stato subordinerà la sua autorizzazione alla accettazione da parte del nuovo concessionario di tutti gli obblighi spettanti al primo concessionario in base al contratto di emissione delle obbligazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 77. — COOP

Numero di pubblicazione 2382.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2075.

Soppressione del Regio consolato a Santiago e istituzione di un posto di vice console presso la Regia ambasciata in Santiago.

N. 2075. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, dal giorno della sua data, il Regio consolato di 2ª categoria a Santiago viene soppresso, ed è istituito, presso la Regia ambasciata in Santiago, un posto di vice console, con l'assegno annuo già stabilito per l'addetto diplomatico in quella residenza, in L. 7000 lorde.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1926.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1926.

Disposizioni per favorire l'industria della pesca e dell'acquicoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto-legge 29 aprile 1917, n. 698, contenente provvedimenti per favorire la industria della pesca e dell'acquicoltura;

Sentito il Comitato consultivo della pesca;

Sentiti i Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per ottenere la concessione di eseguire opere di acquicoltura nei tratti dei corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 29 aprile 1917, n. 698, debbono avere per oggetto l'impianto di incubatori ittiogenici e i conseguenti lavori di ripopolamento delle acque, oppure la formazione di bacini o di stagni con rispettivo allevamento di pesci, o l'esecuzione di altre speciali opere di piscicoltura.

Non è sufficiente motivo a conseguire la concessione, lo scopo di provvedere ai soli lavori di immissione di pesci.

Art. 2.

La domanda per la concessione, da presentarsi al Ministero dell'economia nazionale, deve indicare:

a) la zona di acqua pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione;

b) il tempo — non superiore ai quindici anni — al quale la concessione si vuole estesa;

c) il programma tecnico-finanziario delle opere con le quali s'intende di promuovere o di migliorare la pescosità;

d) i termini per l'eseguimento delle opere predette;

e) la dichiarazione d'impegnarsi a prestare la cauzione a garanzia degli obblighi assunti.

La domanda deve essere corredata dei tipi e delle illustrazioni grafiche, nonchè di ogni altro documento atto a precisare la concessione domandata e le corrispettive condizioni, e a dimostrare la possibilità di conseguirne gli scopi.

Art. 3.

Fra le domande presentate con i regolari documenti ed aventi per oggetto la medesima concessione è preferita quella che dia garanzia della migliore e più sollecita attuazione delle opere acquicole, avuto anche riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell'impresa.

A parità di condizioni, sono preferite, secondo l'ordine seguente, le domande dei Municipi, dei Sindacati, e delle Associazioni e Società di pesca regolarmente costituite.

Le ditte esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono, in ogni caso, preferite nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura, e l'istruttoria è allora limitata alle pratiche per la determinazione del canone.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia nazionale, a mezzo del Prefetto competente per territorio, dispone la pubblicazione della domanda, mediante l'affissione di un sunto di essa, provvisto dal richiedente, all'albo pretorio dei Comuni interessati, per quindici giorni consecutivi.

Entro questo termine, chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie opposizioni al Prefetto, che ha la facoltà di inoltrarle al Ministero, per le relative determinazioni, o di far proseguire la istruttoria, a norma dei successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente articolo, od alla decisione ministeriale sulle opposizioni, un delegato del Ministero dell'economia nazionale procede, a spese dei richiedenti la concessione, che devono anticiparne i fondi, alla visita di sopraluogo, e, oltre a dare il suo giudizio sulle opere ittiogeniche di cui all'art. 1, propone al Prefetto la misura del canone annuo che il concessionario deve corrispondere al Demanio. Il Prefetto trasmette all'ufficio del Genio civile la domanda con i documenti e le proposte del delegato del Ministero, e ne dà comunicazione al Ministero stesso. Non più tardi di 30 giorni dal ricevimento della lettera del Prefetto, l'ufficio del Genio civile esprime il suo parere nei riguardi del regime delle acque e trasmette la pratica alla Intendenza di finanza competente, affinchè, sentito l'Ufficio tecnico di finanza, si pronunzi sulla congruità del canone proposto dal delegato del Ministero. Nel caso di disaccordo tra la proposta del delegato e l'Intendenza di finanza, circa la misura del canone, decide, in via definitiva, il Ministero delle finanze, sentito quello dell'economia nazionale.

Art. 6.

Compiuta la istruttoria di cui al precedente articolo, l'Intendenza trasmette tutti i documenti al Ministero dell'economia nazionale.

Questi risolve le opposizioni che fossero ancora pendenti, prepara lo schema del disciplinare, e rinvia gli atti al Prefetto, per la redazione dell'atto definitivo.

Art. 7.

Il disciplinare deve indicare:

a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del concessionario;

b) il Comune o i Comuni dove si trova la zona d'acqua cui la concessione si riferisce, e tutte le altre notizie necessarie a ben precisarne la località ed i confini;

c) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere;

d) l'ammontare del canone e della cauzione, il modo e la scadenza dei pagamenti;

e) le condizioni alle quali la concessione viene sottoposta nei riguardi dell'acquicoltura, dell'esercizio della pesca esclusiva, della polizia della pesca, e della polizia delle acque, anche rispetto agli interessi di terzi e di altri interessi pubblici;

f) il numero dei segnali (con l'indicazione della località) da apporre, a spese del concessionario, lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione;

g) il patto della devoluzione della cauzione a cui il concessionario si sottopone in caso di decadenza o di revoca della concessione;

h) il carattere obbligatorio delle disposizioni del presente decreto.

Debbono allegarsi al disciplinare i tipi e le illustrazioni grafiche, con le indicazioni di cui alla lettera *b)*.

Art. 8.

Il Ministero dell'economia nazionale emette il decreto di concessione, e non è soggetto ad alcuna responsabilità o ad obblighi di indennizzo per il rifiuto di essa.

Ogni concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali s'intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) la concessione s'intende limitata alle zone acquee, alla durata ed all'uso determinato dall'atto di concessione;

b) l'esercizio della concessione s'intende soggetto alle norme per la disciplina e la polizia della pesca, e alle disposizioni sulle acque pubbliche, ed a quelle che venissero imposte dalle competenti autorità nell'interesse dei servizi idraulici, militari, doganali, daziari, ed anche marittimi, qualora si tratti di concessione su corsi d'acqua in diretta comunicazione col mare e con stagni che, a loro volta, siano comunicanti col mare;

c) l'esercizio della concessione è subordinato al divieto di eseguire apparati (acconci, lavorieri, ecc.) od altri ripari nelle località dove possono determinare diminuzione di officiosità delle foci degli stagni e dei canali, ostacoli al libero flusso delle acque e diminuzione di velocità negli emissari dei laghi o di altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, su parere insindacabile del Genio civile; è altresì subordinato al divieto di promuovere artificiali invasamenti d'acqua dolce negli stagni prossimi al mare, e di ostacolare la navigazione;

d) la concessione s'intende cessata di pieno diritto, appena scaduto il termine di essa, senza necessità di speciale diffida o costituzione in mora;

e) la concessione non può essere ceduta ad altri, senza il preventivo consenso scritto dell'autorità concedente, nè rinunciata, senza il consenso dell'autorità stessa;

f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso il concessionario, salva la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua;

g) se ricorrano necessità d'interesse pubblico, la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione, questa revoca la concessione con decreto motivato, senza che il concessionario possa accampare diritto a qualsiasi indennizzo o compenso;

h) in caso di rinunzia consentita, di revoca o di decadenza, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino allo spirare dell'annualità in corso;

i) al cessare della concessione, qualora questa non sia rinnovata, e nei casi di rinunzia consentita, di revoca o di decadenza, lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario cessante a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 9.

Il canone, pagabile anno per anno anticipatamente, decorre dalla data dell'ultimazione dei lavori, da accertarsi mediante collaudo da eseguirsi da un delegato del Ministero dell'economia nazionale. Le spese relative sono a carico del concessionario.

Art. 10.

Il concessionario presta cauzione in numerario od in titoli di rendita pubblica, da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti. L'importo di essa deve, di regola, corrispondere a due annualità del canone, ed, in ogni caso, non deve essere inferiore a L. 100.

Art. 11.

Il concessionario decade dal diritto derivatogli dalla concessione:

a) per non uso durante un anno, o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;

b) per mancata esecuzione delle opere nel termine prefisso dal disciplinare;

c) per mancato pagamento del canone dovuto, anche se riguarda una sola annualità;

d) per inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

La decadenza è pronunciata, con decreto motivato, dall'autorità concedente, previa diffida di due mesi all'interessato. Tale decreto è notificato al concessionario decaduto.

Art. 12.

A carico del concessionario sono le tasse di bollo e registro, nonchè le spese per eventuali copie autentiche.

Art. 13.

Il decreto Ministeriale 18 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1919, sez. 2ª, industria commercio e lavoro, foglio n. 327, concernente la concessione di acque pubbliche, è abrogato.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1926.
Caratteristiche dei buoni del Tesoro novennali a premio di ottava serie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizza l'emissione dei buoni del Tesoro a scadenza di nove anni;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che apporta modifiche alla predetta legge;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1689, con cui viene autorizzata l'emissione di una ottava serie di buoni del Tesoro novennali a premio al saggio del 5 per cento;

Determina:

I buoni del Tesoro novennali nominativi a premi della ottava serie, al saggio del 5 per cento, destinati per i tramutamenti al nome dei corrispondenti buoni al portatore, sono stampati con le identiche caratteristiche dei buoni analoghi della serie precedente, ma con le seguenti differenze:

Il *recto* ha il fondo stampato in rosso remington.

Il *verso* porta il testo stampato in tinta granata.

Sono approvati, per i buoni anzidetti, i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1926.

Istituzione e nomina di una speciale Commissione consultiva per lo studio del testo unico di legge sulle Borse dei valori e del regolamento previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed i Regi decreti-legge 26 febbraio, 7 marzo, 9 aprile, 14 maggio, 26 giugno, 29 luglio, 11 ottobre e 31 dicembre 1925, nn. 176, 222, 375, 601, 1047, 1261, 1748, 2468, e 7 marzo 1926, n. 373;

Visti i decreti Reali 4 agosto 1913, n. 1068, e 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'ultimo capoverso del predetto R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero delle finanze una speciale Commissione consultiva per lo studio del testo unico di legge sulle Borse dei valori e del regolamento previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222.

Art. 2.

La Commissione consultiva di cui al precedente articolo è composta come segue:

1. Cav. di gr. cr. Federico Brofferio, consigliere di Stato, incaricato di reggere la Direzione generale del tesoro, presidente.

2. Gr. uff. Alessandro Ceresa, ispettore generale del tesoro, presidente della Deputazione di borsa di Roma, membro.

3. Cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini, presidente della Confederazione generale bancaria fascista, membro.

4. Comm. Ettore Gelpi, Commissario straordinario della Federazione nazionale fascista agenti di cambio, membro.

5. Comm. Ugo Recanati, presidente del Sindacato agenti di cambio di Roma, membro.

Art. 3.

Fanno parte della Commissione:

Il capo dell'ufficio che si occupa delle Borse, presso la Direzione generale del tesoro;

Il capo dell'ufficio che si occupa delle tasse sugli affari, presso la Direzione generale delle tasse e del demanio;

Un magistrato da designarsi dal Ministro per la giustizia;

Un funzionario del Ministero dell'economia nazionale da designarsi dal Ministro per l'economia nazionale;

Un funzionario della Banca d'Italia da designarsi dal direttore generale della Banca d'Italia;

Due ispettori superiori del Tesoro in servizio presso le Borse dei valori.

Art. 4.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da due funzionari della Direzione generale del tesoro.

Art. 5.

I Commissari di cui all'art. 2 continueranno a far parte della Commissione fino al compimento dei lavori, quand'anche venissero eventualmente a cessare dalla qualifica per cui vi sono stati chiamati.

Art. 6.

Rimangono in funzione fino a nuova disposizione tutti i membri attualmente in carica dei Sindacati degli agenti di cambio presso le Borse valori.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 dicembre 1926, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, nella seduta del 16 dicembre 1926, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 16 dicembre 1926

Francia	89.33	New York	22.321
Svizzera	431.77	Dollaro Canadese	22.29
Londra	108.049	Oro	430.69
Olanda	8.95	Belgrado	39.30
Spagna	342 —	Budapest (pengo)	0.0315
Belgio	3.115	Albania (Franco oro)	4.31
Berlino (Marco oro)	5.315	Norvegia	5.62
Vienna (Schillinge)	3.155	Polonia (Sloty)	—
Praga	66.375	Rendita 3,50 %	62.15
Romania	11.15	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	114.75	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	20.80	Consolidato 5 %	82.10
Peso argentino carta	9.15	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.857

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **1ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 18)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	197916	60 —	Marasco Maria, Francesca, Domenico e *Giuseppe* di Alfonso, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	Marasco Maria, Francesca, Domenico e *Giuseppa* di Alfonso minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.
»	408792	85 —	Vairo *Benedetta* fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Marco Teresa fu Natale, ved. di Vairo Achille, domic. in Albenga (Genova).	Vairo *Filippina Arcangela Matilde* fu Achille, minore ecc. come contro.
P. N. 5 %	36380	25 —	*Napoletano* Giuseppe di Costantino, domiciliato a Castel S. Giorgio (Salerno), vincolata.	*Napoletani* Giuseppe di Costantino, domic. come contro, vincolata.
3.50 % A	41295	70 —	Bibiano Emma fu Luigi, *moglie* di Federico Federico di Ciro, domic. a Spezia.	Bibiano Emma fu Luigi, *minore emancipata sotto la curatela marito* Federico Federico di Ciro, domic. a Spezia.
3.50 %	465601	350 —	Fara *Beatrice* fu Alberico minore sotto la p. p. della madre Gattoni Giulia fu Giulio, vedova di Fara Alberico, domic. a Milano, vincolata.	Fara *Bice* fu Alberico, minore ecc. come contro.
3.50 %	620670	434 —	Intestata come la precedente, domic. a Pallanza (Novara), libera.	Intestata come la precedente, domic. a Pallanza (Novara), libera.
Cons. 5 %	379576	1,015 —	Alvarez de Toledo *Illam* di *Illam*, minore sotto la p. p. della madre Fiocca Beatrice, domic. a Napoli.	Alvarez de Toledo *Illan* di *Illan*, minore ecc. come contro.
»	128672	500 —	Valobra *Armando* di *Arturo* minore sotto la p. p. del padre, domic. a Genova.	Valobra *Arnaldo* di *Aron*, minore ecc. come contro.
»	205066	265 —	Taurisano Cristina, Rosa e Giuseppina di Crescenzo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Nola (Caserta) e figli nascituri dal medesimo; con usufrutto vitalizio a Sarnelli *Cristina* fu Generoso vedova Taurisano Antonio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Sarnelli *Maria-Cristina* ecc. come contro.
»	214461	525 —	Taurisano Emilia fu Antonio, moglie di Maccaro Cipriano, domic. a Nola (Caserta); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	216121	525 —	Taurisano Immacolata fu Antonio, moglie di Napoletano Pietro; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	398239	125 —	Lucibello Maria fu Francesco, vedova Gambardella Vincenzo, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio a Lucibello *Maddalena* fu Ferdinando, nubile, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Lucibello *Maria Maddalena* fu Ferdinando, nubile, domic. a Napoli.
Buoni Tesoro quinquennali 12ª emiss.	468	Cap. 5,500 —	Ferrari Renzo — di *Prospero*, minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari Renzo — di *Pietro*, minori ecc. come contro.
	469	» 5,500 —	Ferrari Nella — di *Prospero*, minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari Nella — di *Pietro*, minori ecc. come contro.
	470	» 5,500 —	Ferrari *Bianca* — di *Prospero*, minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari *Archilde* — di *Pietro*, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	251604	660 —	Cavallo Rosa fu Leonardo, moglie di De Marino Arcangelo fu *Luigi* domic. a Marano (Napoli), vincolata.	Cavallo Rosa fu Leonardo, moglie di De Marino Arcangelo fu *Domenico*, domic. a Marano (Napoli), vincolata.
»	159295	3,000 —	Costantini Cesare e Roberto fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Tedeschi *Irma* fu Cesare, vedova Costantini Giulio, domic. a Torino.	Costantini Cesare e Roberto fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Tedeschi *Ernesta detta Irma* fu Cesare ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	151371	2,500 —	Intestata come la precedente, domic. in Ancona.	Intestata come la precedente, domic. in Ancona.
»	139102	185 —	Marcenaro *Mario* e Caterina fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Tassara Teresina (e Teresa nella 2ª rendita) fu Giuseppe, vedova di Marcenaro Pietro, domic. a Genova, la 2ª rendita è con usufrutto vitalizio a Tassara Teresa fu Giuseppe, vedova di Marcenaro Pietro, domiciliato a Genova.	Marcenaro *Bartolomeo-Virgilio-Mario detto Mario* e Caterina fu Pietro, minori ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	294942	195 —		
»	351828	1,500 —	Raimonda Pietro di Pietro, domic. a S. Colombano Canavese (Torino).	Raimonda Pietro di Pietro, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
»	351829	1,500 —	Raimonda Linda di Pietro, *nubile*, domic. come sopra.	Raimonda Linda di Pietro, *minore* ecc. come la precedente.
3.50 %	574944	28 —	*Tarditi* Michele — fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Cordera Paola fu Antonio, vedova di *Tarditi* Carlo domic. a Strambino (Torino).	*Tardito* Michele — fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Cordera Paola fu Antonio, vedova di *Tardito* Carlo, domic. a Strambino (Torino).
»	574947	28 —	*Tarditi* Maria	*Tardito* Maria
»	574945	28 —	*Tarditi* Antonio	*Tardito* Antonio
Cons. 5 %	229106	620 —	De Pisapia Maria di Carlo, moglie di Pisapia Anselmo fu Alfonso, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno); dotale della titolare e con usufrutto vitalizio a Cinque *Carmela* fu Ferdinando, moglie di De Pisapia Carlo, domic. a Cava dei Tirreni.	Intestata come contro; dotale della titolare e con usufrutto vitalizio a Cinque *Maria-Carmela* fu Ferdinando, moglie ecc. come contro.
»	427311	615 —	De Pisapia Ada fu Carlo, nubile, domic. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	427312	615 —	De Pisapia Ida fu Carlo, nubile, domic. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Buono Tes. novenn. 4ª serie	880	Cap. 6,000 —	Debandi *Camilla* di Marziano, nubile.	Debandi *Politea-Camilla* di Marziano, nubile.
Buono Tesoro sett. 2ª serie	123	» 40,000 —	Albertini Benedetto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rotondi *Elisabetta* vedova Albertini.	Albertini Benedetto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rotondi *Augusta-Giulia-Elisabetta-Maria*, vedova Albertini.
	127	» 42,000 —		
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1284	» 1,000 —	Bertolino Maria fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Rudellat Carolina vedova Bertolino; con usufrutto vitalizio a Perotti *Michele* fu Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Perotti *Giovanni-Michele* fu Pietro.
»	1285	» 2,700 —	Bertolino Giacomo fu Battista; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	858	» 24,000 —	Montanari Orfea e *Cesidio* di Augusto, minori sotto la p. p. del padre.	Montanari Orfea e *Cegidio* di Augusto, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	236450	240 —	*Giovenzana* Angioletta fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Conconi Marta fu Ambrogio, vedova Giovanzana, domic. a Vaprio d'Adda (Milano).	*Giovanzana* Angioletta fu Carlo, minore ecc. come contro.
»	52143	275 —	Stancanelli Annetta di *Antonio*, vedova di Bertolani Emanuele, domic. a Novara di Sicilia (Messina).	Stancanelli Annetta di *Antonino*, vedova ecc. come contro.
»	403683	540 —	Posa *Ermelinda* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	Posa *Carmelinda* di Nicola, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	144341	Laudati Guglielmo fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bichi Maria di Attilio, vedova Laudati, domic. a Milano L.	355 —
»	144342	Laudati Attilio fu Giovanni, minore ecc., come la precedente »	355 —
»	144343	Laudati Vittorio fu Giovanni, minore ecc., come la precedente »	355 —
»	144344	Laudati Umberto fu Giovanni, minore ecc., come la precedente »	355 —
»	144345	Laudati Enzo fu Giovanni, minore ecc., come la precedente . . »	355 —
»	144346	Laudati Giovanna Maria fu Giovanni, minore ecc., come la precedente . . . . »	355 —
»	144347 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Laudati Guglielmo, Attilio, Vittorio, Umberto, Enzo e Giovanna Maria fu Giovanni, minori ecc., come la precedente . . . . » Per l'usufrutto: Bichi Maria di Attilio, ved. di Laudati Giovanni.	355 —
»	38183	Lombardi Adalgisa fu Giovanni, moglie di Croce Giuseppe, domiciliata a Bollate (Milano), vincolata . . . . »	295 —
3.50 %	768261	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	542.50
P. N. 5 %	9327	Valdrini Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Boca (Novara) . . »	650 —
3.50 %	20248	Fabbriceria Parrocchiale di Vignolo in Mezzanego (Genova). . »	3.50
»	193650	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	24778	Beneficio parrocchiale di S. Michele di Vignolo, frazione di Mezzanego (Genova) . . . . »	59.50
»	143658	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	167924	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	174861	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
3 %	34542	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Cons. 5 %	251179	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Bardineto (Genova) . . . . »	35 —
Cons. 4.50 %	15627	Legato Pietro Rozio nel comune di Massimino (Genova) . . »	111 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	28739	Toni Galliano fu Ruggero, domic. a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) . . . . »	20 —
3 %	18574	Chiesa di Santo Stefano a Montefioralle rappresentata dal suo rettore . . . . »	3 —
3.50 %	794048	Gambarella Luigi fu Ettore, domic. a Spezia (Genova) . . . »	70 —
»	786844	Di Francesco Alfonsina fu Alfonso, nubile, domic. a Comitini (Girgenti) . . . . »	1,190 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato a Udine il 14 dicembre 1923.	20822	Martinelli Giacomo fu Antonio e fu Della Putta Sabina, detto « Marendi » . . . . Capitale »	5,600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % (1861)	1257262 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Muzi Alberto fu Concezio, inabilitato sotto la curatela di Muzi Eduardo fu Concezio, domic. a Napoli . Per l'usufrutto: Muzi Teresa fu Ignazio.	L.	600 —
Cons. 5 %	327923	Chiesa filiale di San Valentino in Matassone, appartenente alla parrocchia di Vallarsa (V. T.), Trento	»	20 —
»	288131	De Angelis Maria Grazia fu Raffaele, moglie di Pimpinella Alessandro, domic. a Santa Maria Infante (Caserta)	»	250 —
»	277188	Schipilliti Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Schipilliti Santi fu Paolo, domic. a Faro Superiore (Messina) .	»	225 —
3.50 %	712291	Marino Stefania di Domenico, moglie di Gestivo Angelo, domic. a Palermo, vincolata	»	350 —
»	782133	Irrera Carmela fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Gitto o Egitto Grinazza fu Giovanni, ved. di Irrera Domenico, domic. a Messina	»	17.50
»	690676	Ammirato Domenico fu Serafino, domic. a Mercato Saraceno (Forlì), vincolata	»	35 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	19941	De Santis Giulio fu Augusto, domic. a Roma	»	20 —
3.50 %	816597	Seminario vescovile di Lecce	»	3.50
»	816598	Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro Apostolo e Michele Arcangelo a Villa Saletta (Pisa)	»	3.50
»	816599	Intestata come la precedente	»	3.50
»	816600	Venerabile chiesa di Santa Maria dei Pignatelli in Napoli, rappresentata dai suoi governatori	»	154 —
»	816601	Umana Maria Caterina di Salvatore, moglie di Montemagno Giuseppe di Pietro, domic. a Mineo (Catania)	»	780.50
»	816708	Umana Maria di Salvatore, moglie di Montemagno Giuseppe, domic. a Mineo (Catania), vincolata	»	1,302 —
»	816709	Fiori Maddalena fu Nicolò, moglie di Ascoli Biagio, domic. a Ceriale (Genova)	»	140 —
»	816710	Intestata come la precedente	»	175 —
Cons. 5 %	437541	Ferrario Giovanni fu Pietro, domic. a Carnago (Como)	»	50 —
»	437542	De Bonis Silvia fu Salvatore, moglie di Santoliquido Emanuele, domic. a Forenza (Potenza), vincolata	»	235 —
»	437543	Lazazzera Francesco Saverio fu Idelfonso, minore sotto la p. p. della madre Barra Rosa, ved. di Lazazzera Idelfonso, domiciliato a Roma	»	510 —
»	437544	Lazazzera Domenico fu Idelfonso, minore ecc., come la precedente	»	510 —
»	437545 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Lazazzera Francescosaverio e Domenico fu Idelfonso, minori ecc., come la precedente . . . . . . Per l'usufrutto: Barra Rosa fu Alfonso, ved. Lazazzera Idelfonso, domic. a Roma.	»	340 —
»	437546	Congregazione di carità di Gioiosa Marea (Messina)	»	10 —
»	437547	Legato Paolo Manfrè in Gioiosa Marea (Messina)	»	15 —
»	437548	O. P. Istituto Don Lorenzo Vanni in Rialmosso frazione del comune di Quittengo (Novara)	»	25 —
»	437549	Congregazione di Carità di Castelvetrano (Trapani) per l'O. P. dell'ex Confraternita del SS. Sacramento	»	25 —
»	437550	Congregazione di Carità di Castelvetrano (Trapani) per l'O. P. ex Confraternita di Maria SS. della Catena.	»	65 —
»	437551	Congregazione di Carità in Castelvetrano (Trapani)	»	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	437552	Beneficio Parrocchiale di S. Maria della Neve in Murazzo frazione del comune di Fossano (Cuneo) . . . . . . L.	40 —
»	437553	Chiesa del SS. Salvatore in Chiaramonte Gulfi (Siracusa) . . »	55 —
»	437554	Congregazione di Carità di Malegno (Brescia) . . . . . . »	100 —
»	437555	Intestata come la precedente, pel legato Guariconi per l'erigendo ospedale poveri di Malegno . . . . »	500 —
»	437556	Beneficio Parrocchiale di Bubliano (Milano) . . . . . . »	2,045 —
»	347557	Calanca Carlo fu Gaetano, domiciliato a Bentivoglio (Bologna) vincolata . . . . »	15 —
»	437558	Tambasco Carmine fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Sacchi Anna, vedova Tambasco, domiciliata a Pisciotta (Salerno) . . . . »	85 —
»	437559	Tambasco Francesco fu Vito, minore ecc. come la precedente . »	85 —
»	437560	Tambasco Francesca, fu Vito, minore ecc. come la precedente . »	85 —
»	437561 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Tambasco Carmine, Francesco e Francesca fu Vito, minori ecc. come la precedente . . . . . . » Per l'usufrutto: Sacchi Anna fu Giuseppe, vedova Tambasco.	75 —
»	437562	Buti Adolfo di Luigi, domiciliato a Marigliano (Caserta) . . »	330 —
»	437563	Ospedale Piacentini in Cilavegna (Pavia) amministrato dalla Congregazione di Carità . . . . »	10 —
»	437564	Congregazione dei Rustici in Piperno (Roma) . . . . . . »	15 —
»	437565	Comune di Laglio (Como) . . . . »	35 —
»	437566	Istituto Regina Margherita in Teano (Caserta) . . . . . »	45 —
»	437567	O. P. Divina Provvidenza in Borgomasino (Torino) . . . »	125 —
»	437568	Cappellania di S. Maria Elisabetta in Piazza frazione di Corteno (Brescia) . . . . »	1,125 —
»	437569	Beneficio Curato 1ª porzione in S. Giovanni Battista di Busto Arsizio (Milano) . . . . »	4,215 —
»	437570	Confraternita della Buona Morte in Bolognola (Macerata), amministrata dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	15 —
»	437571	Asilo Infantile Regina Margherita in Ghedi (Brescia) . . . »	150 —
»	437572	Comune di Torraca (Salerno) . . . . »	580 —
»	437573	Fabbriceria Parrocchiale di Piancamune (Brescia) . . . . »	145 —
»	437574	Beneficio Parrocchiale di S. Vittore Olona (Milano) . . . . »	515 —
»	437575	Cambiaso Lorenzo fu Gaetano, dom. a Fiaccone (Alessandria), vincolata . . . . »	25 —
»	437812	O. P. Ospedale D'Antoni Mirto Impestato in Poggio Reale (Trapani) . . . . »	39,620 —
»	437813	O. P. Orf. in Poggio Reale (Trapani) . . . . »	54,470 —
»	437814	O. P. Ricovero D'Antoni in Poggio Reale (Trapani) . . . . »	15,845 —
»	437815	Parrocchia di S. Barbara in Torello, frazione del comune di Castel S. Giorgio (Salerno) . . . . »	5 —
»	437816	Mensa Vescovile di Treviso . . . . »	5 —
»	437817	Asilo Infantile Paolo Bossi di Portoceresio (Como) . . . . »	250 —
»	437818	Beneficio Parrocchiale di S. Bartolomeo in Uzeno d'Oneglia (Imperia) . . . . »	360 —
»	437819	O. P. Divina Provvidenza in Borgomasino (Torino) . . . . »	150 —
»	437820	Ronchetta Rina fu Fiorenzo, minore sotto la p. p. della madre Laici Antonietta, vedova Ronchetta . . . . . . »	155 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	437821	Ronchetta Giuseppina fu Fiorenzo, minore ecc., come la precedente . . . . L.	155 —
»	437822	Ronchetta Maria fu Fiorenzo, minore ecc. come la precedente »	155 —
»	437823	Canonicato Arcidiaconato nella cattedrale di Tolentino (Macerata) »	5 —
»	437824	Beneficio Parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Nogari di Crocata Trevigiana (Treviso) . . . . »	15 —
»	437825	Beneficio Parrocchiale di S. Grato in Penango (Alessandria) . »	40 —
»	437826	Cellario Catterina, fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Mondino Anna, vedova Cellario, dom. a Dogliani (Cuneo) . »	40 —
»	437827	Cellario Maggiorina fu Carlo, minore ecc. come la precedente . »	40 —
»	437828	Cellario Maria fu Carlo, minore, ecc. come la precedente . . »	40 —
»	437829	Cellario Natalina fu Carlo, minori ecc. come la precedente . . »	40 —
»	437830	Cellario Margherita fu Carlo, minore ecc. come la precedente . »	40 —
»	437831 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Cellario Catterina, Maggiorina, Maria, Natalina e Margherita fu Carlo, minori ecc. come la precedente . » Per l'usufrutto: Mondino Anna di Giuseppe, vedova Cellario, domiciliata a Dogliani (Cuneo).	40 —
»	437832	Merlino Giovanna di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Collegno (Torino) . . . . »	30 —
»	437833	Merlino Maria di Bartolomea, minore ecc. come la precedente . »	30 —
»	437834	Merlino Giuseppe di Bartolomeo, minore ecc. come la precedente. »	30 —
»	437835	Meinino Cesare di Carlo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Torino . . . . »	90 —
»	437836	Revelli Domenica di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bonvicino (Cuneo) . . . . »	55 —
»	437837	Revelli Andrea di Giacomo, minore ecc. come la precedente . »	55 —
»	437838	Revelli Maria di Giacomo, minore ecc. come la precedente . . »	55 —
»	437839 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Revelli Domenica, Andrea e Maria di Giacomo, minori ecc., come la precedente . . . . » Per l'usufrutto: Revelli Giacomo fu Giuseppe.	55 —
»	437840 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Arlotta Giovanni, Vincenzo e Maria, moglie di Benedetto Antonio, figli del fu Domenico ed eredi indivisi di Arlotta Giuseppe fu Domenico, domic. a Scilla (Reggio Calabria) . . . . » Per l'usufrutto: Romanò Annunziata fu Domenico, vedova di Arlotta Domenico, domic. a Scilla (Reggio Calabria).	400 —
»	437841	Raia Enrico Federico fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ingenito Edvige, vedova Raia, domic. a Portici (Napoli) »	1,495 —
»	437842 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » Per l'usufrutto Ingenito Edvige fu Salvatore, vedova Raia, domiciliata a Portici (Napoli).	495 —
»	437843	Raia Angelo fu Carlo, minore ecc. come la proprietà precedente »	1,675 —
»	437844 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	555 —
»	437845	Peyracchia Paolina fu Giovanni Pietro, nubile domic. a Verzuolo (Cuneo) . . . . »	425 —
»	437846	Garofano Sebastiano fu Filippo, domic. a Guardia Sanframondi (Benevento) . . . . »	940 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	437847	Marino Antonia fu Giovanni, domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti) . . . . L.	995 —
»	437848	Balascio Antonia fu Domenicantonio, minore sotto la p. p. della madre Corvino Rosa, vedova Balascio Domenincatonio, domiciliata ad Andretta (Avellino) . . . . »	330 —
»	437849	Fondazione Gentile Pietro fu Oberto in Genova, vincolata . . »	1,660 —
»	437850	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	385 —
»	437851	Faraoni Giov. Batta fu Pietro, domic. ad Ostia (Roma), vincolata »	25 —
»	437852	Cuttica Paolo fu Giuseppe domic. a Cornigliano Ligure (Genova), vincolata . . . . »	40 —
»	437853	Del Giudice Giov. Batta fu Felice Antonio, domic. a Marigliano (Caserta), vincolata . . . . »	65 —
»	261600	Marella Maria Rosaria Adalgisa fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Cupoli Vincenzo, domic. a Celli S. Vito (Foggia) . . »	300 —

Roma, 30 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio di L. 10,000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche da non oltre un anno) è aperto l'annuale concorso a cinque borse di studio di L. 10,000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382.

Il concorso è per titoli o anche per esami se la Facoltà li crederà opportuni.

Dette borse di studio sono conferite dal Ministero della pubblica istruzione su proposta:

due, del Consiglio della Facoltà;

una, dal direttore dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

una, dal direttore dell'Istituto di politica e statistica economica;

una, dal direttore dell'Istituto di politica e legislazione finanziaria.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 5000, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato alla fine d'ogni bimestre dal preside della Facoltà, se trattisi di borsa conferita su proposta della Facoltà, o dal direttore dell'Istituto, se trattisi di borsa conferita su proposta del direttore dell'Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate a norma delle disposizioni contenute nello statuto dell'Università di Roma.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso (su carta bollata da L. 2, diretta al rettore) e dei documenti che ciascun concorrente crederà opportuni, è di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda occorre specificare se s'intende concorrere per una delle borse a disposizione della Facoltà o per una di quelle degli Istituti, e per quale Istituto.

Roma, 30 novembre 1926.

Il preside della Facoltà: ALBERTO DE' STEFANI.

Il rettore: G. DEL VECCHIO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.